

# **REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**(I.C.I.)**

**(Approvato con atto di C.C. n. 57 del 21.12.1998)  
(Modificato con atto di C.C. n. 21 del 24.03.2000)  
(Modificato con atto di C.C. n. 22 del 28.02.2001)  
(Modificato con atto di C.C. n. 38 del 04.04.2001)  
(Modificato con atto di C.C. n. 25 del 25.02.2002)  
(Modificato con atto di C.C. n. 34 del 12.04.2002)  
(Modificato con atto di C.C. n. 17 del 20.03.2003)  
(Modificato con atto di C.C. n. 14 del 30.03.2005)  
(Modificato con atto di C.C. n. 12 del 28.05.2006)**

**Articolo 1  
(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di seguito denominata ICI nel Comune di Mondavio, di seguito denominato COMUNE.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Articolo 2  
(Presupposto dell'imposta)**

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, così come definiti nei successivi articoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

**Articolo 3  
(Soggetto passivo)**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

**Articolo 4  
(Esclusioni)**

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati, sono esclusi dall'ambito dell'applicazione dell'imposta.
2. Sono specificatamente esclusi dall'imposta:
  - a) i terreni incolti o abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.
  - b) i terreni che non sono destinati ad aree fabbricabili.

**Articolo 5  
(Esenzioni)**

1. Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra i detti enti, dalle unità sanitarie locali dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833,

- dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di superficie, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
  - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
  - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso eseguito con legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - g) i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222.

#### **Articolo 6 (Determinazione delle tariffe)**

1. L'aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 54 del Dlgo 446 del 15 dicembre 1997, con effetto per l'anno successivo e da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

#### **Articolo 7 (Determinazione delle aliquote)**

1. L'aliquota è determinata con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale fermo restando che non può essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille.
2. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale nel rispetto dell'art. 6 comma 2 del Dlgo 18 giugno 1998, n. 237;
3. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata o ridotta, si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi della legge n. 15 del 1968 o in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione o la documentazione sostitutiva deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.
4. L'aliquota può essere determinata in misura anche inferiore al 4 per mille per la durata non superiore a tre anni dalla data d'inizio dei lavori a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero d'unità immobiliari inagibili o inabitabili, d'immobile d'interesse artistico o architettonico ubicati nei centri storici, realizzano autorimesse o posti auto anche pertinenziali, interventi finalizzati all'utilizzo di sottotetti.

5. L'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione o alienazione d'immobili.
6. Il Comune può deliberare aliquote differenziate per le unità immobiliari site nei centri storici avendo riguardo al loro utilizzo per attività produttive e commerciali.

### **Articolo 8 (Determinazione dell'imposta)**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

### **Articolo 9 (Base imponibile)**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, i seguenti moltiplicatori:

34 per la categoria C/1  
50 per il gruppo D e la categoria A/10  
100 per i gruppi A-B-C, escluso il gruppo catastale C/1;

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'art. 5 del decreto 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del decreto legislativo 504/1992 stabiliti con decreto del ministero delle Finanze.
3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
6. La base imponibile per gli immobili d'interesse storico od artistico è determinata mediante l'applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato il moltiplicatore di 100.
7. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche e comunque in assenza di questo dal valore desunto dai dati catastali in possesso dell'ente.

8. La valutazione di tale aree, demandata al Responsabile dell'Area Tecnica, dovrà essere fatta sulla base di quanto sopra stabilito e tenendo in considerazione il valore di trasferimento di tale aree desunte dagli atti di trasferimento depositati presso questo Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, 6<sup>a</sup> comma della legge 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale valutazioni andranno applicati dei coefficienti correttivi in base alle specifiche situazioni.

I valori medi individuati nella specifica tabella potranno subire, in base alla effettiva caratteristica del terreno (giacitura, esposizione, configurazione, vicinanza di strade, vicinanza di servizi, vincoli, etc.) delle variazioni di +/-20%.

Si specifica che:

- a) sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili le aree che pur classificate edificabili, alla data del 1993, di fatto non potevano essere edificate in quanto soggette al rispetto degli ambiti di tutela (inedificabilità), escluse quelle esenti ai sensi art. 60 N.T.A. del P.P.A.R., imposti dal Piano Paesistico Regionale (P.P.A.R.) approvato dalla Regione Marche con atto del Consiglio n. 197 del 03.11.1989. Tale esclusione resta valida fino a che non venga approvato il nuovo strumento urbanistico generale adeguato al P.P.A.R. e l'area è o rimarrà edificabile;
- b) per le aree che il Comune ha espropriato in esecuzione dei propri programmi amministrativi è da ritenersi valido il valore di esproprio;
- c) sono escluse, inoltre, le aree classificate: agricole e per verde pubblico. Nel caso di ristrutturazione di edifici in zona agricola non più classificati rurali secondo la vigente normativa per l'iscrizione a catasto, la esclusione non si applica. L'area edificabile da considerare è quella di sedime dell'edificio così pure per gli edifici da ristrutturare nell'altra zona citata nella presente lettera "c";
- d) le aree edificabili di pertinenza dell'edificio la cui particella è fusa o abbinata catastalmente con lo stesso (vedi art. 51 del D.P.R. 01.12.1949 n. 1142 e successive integrazioni o modificazioni);

### **Articolo 10 (Soggetto attivo)**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste prevalentemente o interamente, la superficie dell'immobile oggetto d'imposizione.
2. La prevalenza è intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell'immobile.

### **Articolo 11 (Definizione di fabbricato)**

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono considerate parte integranti dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, lastrici solari ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asserviti all'abitazione.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo della data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili (acqua e luce).

## **Articolo 12** **(Unità immobiliare adibita ad abitazione principale)**

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la riduzione o la detrazione prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale.
3. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
4. si considerano abitazioni principali quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito ai:
  - a) genitori del proprietario;
  - b) figli del proprietario.
5. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario o dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968 o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione.
6. Si considera abitazione principale quella posseduta da un soggetto passivo residente in casa di riposo, istituto di cura, ecc. non locata.

## **Articolo 13** **(Detrazione per l'abitazione principale)**

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
**1.bis Dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo facente capo ad una famiglia monoreddito con 2 figli minori di anni 18 a carico ed avente un reddito lordo non superiore ad Euro 17.000,00, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 130,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare, è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.**
2. Con la deliberazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a Euro 258,23 , nel rispetto agli equilibri di bilancio.
3. La normale detrazione di Euro 103,29 è elevata a Euro 258,23 annui a favore di soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere compiuto 65 anni entro il 31.12 dell'anno precedente all'imposta;
  - b) essere proprietari, o titolari di diritti reali, della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A/2 – A/3 – A/4 – A/5 e delle eventuali pertinenze classificate o classificabili in categoria C/2 – C/6 – C/7;

- c) l'unità immobiliare deve risultare utilizzata come abitazione principale del nucleo familiare del soggetto passivo, inclusi eventuali figli totalmente inabili, con esclusione di altre persone;
- d) **per i soggetti soli il reddito imponibile dell'anno precedente non deve risultare superiore a Euro 7.000,00 al lordo delle deduzioni;**
- e) **per i soggetti coniugati (entrambi ultrasessantacinquenni) il reddito imponibile dell'anno precedente, riferito al nucleo familiare, non deve risultare superiore a Euro 12.500,00 al lordo delle deduzioni. In caso di convivenza con figli totalmente inabili le pensioni minime di questi ultimi non vanno conteggiate;**

La detrazione di Euro 258,23 spetta in proporzione ai mesi nei quali sussistono tutte le condizioni richieste e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le sue eventuali pertinenze.

I soggetti aventi diritto dovranno presentare all'Ufficio Tributi del comune – entro il mese di dicembre di ogni anno idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per dimostrare il possesso dei requisiti sui quali il Comune avrà la facoltà di effettuare verifiche e controlli.

- 4. la detrazione non si applica per le unità immobiliari che ricadono nel comma 4 dell'art. 12.

#### **Articolo 14**

##### **(Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili e fatiscenti)**

- 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
- 2. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, per l'applicazione della riduzione, sono determinate secondo il disposto della vigente normativa, dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
- 3. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 1968, entro 60 giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.
- 4. Il contribuente comunica al responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
- 5. Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del richiedente, alla quale deve essere allegata idonea documentazione.
- 6. La domanda in carta semplice di cui al comma precedente, deve contenere:
  - a) Se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita Iva del richiedente;
  - b) Se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita Iva, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  - c) L'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
  - d) La richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
  - e) La sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
  - f) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

#### **Articolo 15**

**(Definizione di terreno agricolo)**

1. Per i terreni agricoli, è prevista l'esclusione ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, ricadendo il Comune di Mondavio nell'elenco di cui alla circolare del ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9

**Articolo 16**

**(Definizione di area fabbricabile)**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale o Programma di Fabbricazione approvato dal Comune.
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

**Articolo 17**

**(Determinazione della base imponibile)**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile, e da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.
2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree viene definito tenuto conto dei seguenti elementi:
  - a) valore definitivamente accertato per aree simili dall'Ufficio del Registro ovvero dalla valutazione attribuita dall'Ufficio Tecnico Erariale, secondo le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986, n. 131;
  - b) valore attribuibile all'area sulla base di informazioni assunte dal mercato immobiliare e sulla base delle alienazioni effettuate dal Comune.

**Articolo 18**

**(Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio)**

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c) d) e f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.



**Articolo 19**  
**(Immobili appartenenti a più soggetti passivi)**

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.
2. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

**Articolo 20**  
**(Versamenti)**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
3. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 20° dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
4. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Il termine per effettuare il versamento, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato da sei mesi in favore degli eredi.
5. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 1.032,91, su richiesta del contribuente, può essere rateizzata in otto rate semestrali.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario.  
L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nelle casse del tesoriere comunale ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto tesoriere.  
L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Tesoriere del Comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto istituto.  
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell'imposta.

**Articolo 21**  
**(Dichiarazioni)**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui il possesso ha avuto inizio, utilizzando il modello messo a disposizione dal comune. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazioni, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute anche a mezzo raccomandata.
4. Le comunicazioni di cui sopra sono ritenute valide anche se presentate da uno solo dei contitolari.
5. In caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni secondo i criteri indicati dal regolamento generale per le entrate.

## **ARTICOLO 22 (ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA)**

1. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1996, 1997, e 1998, sono eliminate le operazioni di liquidazione.
2. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, il comune provvede alla notifica anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.
3. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218.
4. La Giunta comunale determina annualmente le azioni di controllo e tenendo conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

## **ARTICOLO 23 (RISCOSSIONE COATTIVA)**

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1999 n. 43 e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.

## **ARTICOLO 24 (VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE)**

1. La delibera di approvazione del presente regolamento ovvero di ogni sua eventuale futura modifica sono inviate alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento;
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta;
- Art. 3 - Soggetto passivo;
- Art. 4 - Esclusioni;
- Art. 5 - Esenzioni;
- Art. 6 - Determinazione delle tariffe;
- Art. 7 - Determinazione delle aliquote;
- Art. 8 - Determinazione dell'imposta;
- Art. 9 - Base imponibile;
- Art. 10 - Soggetto attivo;
- Art. 11 - Definizione di fabbricato;
- Art. 12 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Art. 13 - Detrazione per l'abitazione principale;
- Art. 14 - Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili e fatiscenti;
- Art. 15 - Definizione di terreno agricolo;
- Art. 16 - Definizione di area fabbricabile;
- Art. 17 - Determinazione della base imponibile;
- Art. 18 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio;
- Art. 19 - Immobili appartenenti a più soggetti passivi;
- Art. 20 - Versamenti;
- Art. 21 - Dichiarazioni;
- Art. 22 - Accertamento dell'imposta;
- Art. 23 - Riscossione coattiva;
- Art. 24 - Vigilanza del Ministero delle Finanze;

**“REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI”  
(I.C.I.)**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04.04.2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Ancona il 19.04.2001 n. 1277/2001 con la quale è stato modificato il regolamento dell’imposta comunale sull’I.C.I.;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

**CERTIFICA**

- che il “Regolamento sull’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)” così come modificato dalla succitata deliberazione n. 38/2001 è stato ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 09.05.2001 al 24.05.2001 al n. 145 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio li, 25.05.2001

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Claudio Fazi)

**“MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI”  
(I.C.I.)**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.02.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il regolamento dell’imposta comunale sull’I.C.I.;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

**CERTIFICA**

- che la “Modifica del regolamento comunale sull’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)” approvata con la succitata deliberazione n. 25/2002 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 22.03.2002 al 06.04.2002 al n. 69 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio li, 08.04.2002

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Claudio Fazi)

**“MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA COMUNALE SULL’I.C.I.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 12.04.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il regolamento comunale sull’I.C.I.;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

**CERTIFICA**

- che la “Modifica del regolamento comunale sull’I.C.I.” approvata con la succitata deliberazione n. 34/2002 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 21.05.2002 al 05.06.2002 al n. 146 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio li, 06.06.2002

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Claudio Fazi)

**“MODIFICA DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO I.C.I. RELATIVO ALLA DETRAZIONE PER  
ABITAZIONE PRINCIPALE”**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.03.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il regolamento comunale sull’I.C.I.;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

**CERTIFICA**

- che la “Modifica dell’art. 13 del regolamento I.C.I. relativo alla detrazione per abitazione principale” unitamente alla succitata deliberazione n. 17/2003 di approvazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 27.03.2003 al 11.04.2003 al n. 17 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio li, 12.04.2003

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Claudio Fazi)

**“MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI  
IMMOBILI”**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il regolamento comunale sull’I.C.I.;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

**CERTIFICA**

- che le “Modifiche al regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2005 sono state pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 29.04.2005 al 14.05.2005 al n. 125 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio li, 16.05.2005

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Andrea Volpini)